



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

Deliberazione n. 9

del 28/02/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio**, presso la Sala Consiliare "A. Moro", di Largo Repubblica 3 con inizio alle ore **20.45**

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta **pubblica** di **prima convocazione** ed in sessione **ordinaria**, presieduto da Patrizia Lecchi, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Umberto Sodano ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
MEREGALLI RENATO	S	CEGLIA ALESSANDRO	S
LECCHI PATRIZIA	S	SOFFIENTINI SILVIA	S
PORRO ELEONORA	S	MERLINI MARCO	S
ROSSI PIETRO	S	BIASSONI SILVANA	S
DIRUPATI SELENE	S	MEDICI MATTEO	S
SIRONI MATTEO	S	LISSONI PATRIZIA	S
TREMOLADA MARCO	S		

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 28/02/2018

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2018

Il Presidente Patrizia Lecchi dà la parola all'Assessore Pietro Rossi che illustra il presente punto all'ordine del giorno.

Senza discussione si procede alla votazione.

Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo e conservata presso gli uffici comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

1) che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2) che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente Tributo Servizio Rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente Tributo Servizi Indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC, pubblicato sul portale del federalismo fiscale del MEF in data 16/07/2014, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 del 12/06/2015, n. 9 del 20/04/2016 e n. 6 del 16/02/2017;

CONSIDERATO che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

DATO ATTO pertanto che per il Comune di Vedano al Lambro, come già nei precedenti anni d'imposta 2016 e 2017, il tributo in oggetto riguarderà esclusivamente gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze ed i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 16/02/2017, pubblicata sul portale del Federalismo fiscale in data 15/03/2017, con la quale è stato stabilito, per l'anno 2017, di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 28/02/2018

- ALIQUOTA 2,65 per mille per le ABITAZIONI PRINCIPALI e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite al catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

- ALIQUOTA 0,00 per mille per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le Aree Edificabili;

- ALIQUOTA 2,65 per mille per tutti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

confermando, per le abitazioni principali delle categorie suddette (A/1, A/8 ed A/9) la medesima detrazione prevista nell'anno 2016, ovvero:

detrazione di € 15,00 (quindici) su ciascun figlio di età inferiore o pari a 19 anni compiuti e in ogni caso nato entro il 16/12/2017, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione non va proporzionato al periodo dell'anno di imposta nel caso di nascita del figlio dopo il 1° gennaio dell'anno di imposta;

CONSIDERATO che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della Legge di Bilancio n. 232/2016, dispone che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015 (il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto);

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale:

- ha prorogato anche all'anno in corso la disposizione suddetta, in quanto il relativo art. 1, comma 37 prevede che all'articolo 1 della legge 208 sopra citata, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote»;

- all'art. 1 comma 28, riporta il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017»;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato prorogato al 28 febbraio 2018 ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PRESENTI il Sindaco e n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 4 (Marco Merlini, Silvana Biassoni, Matteo Medici e Patrizia Lissoni), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) ANNO 2018, confermando la stessa maggiorazione degli anni precedenti ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 37, lett. b):

- **ALIQUOTA 2,65 per mille**
per le ABITAZIONI PRINCIPALI e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite al catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9
 - **ALIQUOTA 0,00 per mille**
per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le Aree Edificabili;
 - **ALIQUOTA 2,65 per mille**
per tutti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- 3) DI CONFERMARE, per le abitazioni principali delle categorie suddette (A/1, A/8 ed A/9) la medesima detrazione prevista negli anni 2015, 2016 e 2017, ovvero:
detrazione di € 15,00 (quindici) su ciascun figlio di età inferiore o pari a 19 anni compiuti e in ogni caso nato entro il 16/12/2018, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione non va proporzionata al periodo dell'anno di imposta nel caso di nascita del figlio dopo il 01/01/2018;
- 4) DI CONFERMARE che la TASI, per definizione normativa, è diretta alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili, anche in quota parte:
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
 - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale:
- 5) DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni di cui al presente dispositivo decorrono dal 1 gennaio 2018;
- 6) DI STABILIRE che il tributo TASI è in autoliquidazione e che il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 1 del D.L. 9 giugno 2014, n. 88, a decorrere dall'anno 2015 assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati solo su loro richiesta;
- 7) DI RIMANDARE, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI, al Regolamento della IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2014, e successive modificazioni;
- 8) DI DARE ATTO che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 28/02/2018

comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI il Sindaco e n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 4 (Marco Merlini, Silvana Biassoni, Matteo Medici e Patrizia Lissoni), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 267/2000.



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

Servizio Economico - Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2018**

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 31/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

¹ Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE²

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2018**

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 31/01/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

² Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 28/02/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to DOTT.SSA PATRIZIA LECCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. UMBERTO SODANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Vedano al Lambro, 13/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA CATERINA GAGLIARDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Vedano al Lambro, 13/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA CATERINA GAGLIARDI